



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta da

LUIGI AGOSTINACCHIO - Presidente -  
MARCO MARIA ALMA  
MICHELE CALVISI  
FRANCESCO FLORIT  
ALESSANDRO LEOPIZZI - Relatore -

Sent. n. sez. 813/2026  
UP - 28/05/2026  
R.G.N. 13333/2026

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/11/2025 del Giudice di Pace di Caltagirone

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo  
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Caltagirone ha dichiarato [REDACTED]  
[REDACTED] responsabile del delitto di cui agli artt. 81 e 633 cod. pen. a lui ascritto,  
condannandolo alla pena di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo dei propri  
difensori, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta, sotto il profilo  
della violazione degli artt. 633 cod. pen. e 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e della



mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, della ribadita affermazione di responsabilità.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto, anche per quanto attiene alla sussistenza dell'elemento psicologico, di una risalente controversia di confine, da cui ha preso le mosse anche un procedimento civile tuttora pendente e relativo alla presenza di una servitù di passaggio sul fondo della persona offesa (confermata anche dalla presenza di uno stradello).

La sola percorrenza, in due occasioni, di questo sentiero, in ogni caso, non potrebbe configurare il delitto di cui all'art. 633 cod. pen.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Risulta assorbente la preliminare considerazione in merito alla erroneità della sussunzione del fatto, come contestato («in due occasioni, attraversando a bordo del proprio trattore il terreno confinante») e come ritenuto in sentenza, nella fattispecie di invasione arbitraria di terreni.

Il fatto tipico delineato dall'art. 633 cod. pen. consiste nella condotta di «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto».

La nozione di "invasione" (quale introduzione *contra ius* di chi sia privo del diritto d'accesso, di modo che la conseguente occupazione costituisce la estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione) deve essere fisiologicamente connotata da una qualche stabilità, implicando una permanenza sull'altrui bene immobile protratta nel tempo per una durata apprezzabile; seppure non è necessario che l'agente rimanga stabilmente sul fondo altrui, la condotta deve essere effettivamente rivolta all'occupazione del fondo rurale o urbano ovvero a trarne in altro modo profitto (quanto alla natura di reato permanente, quando l'occupazione si protrae nel tempo, cfr. Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, Gargiulo, Rv. 288849-01; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01).

Il Collegio condivide appieno e ribadisce l'indirizzo secondo cui il delitto si realizza solo quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato a un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è, invece, integrato dalla condotta di chi si introduca solo precariamente nel fondo altrui (Sez. 2, n. 10342 del 04/10/2019, dep. 2020, Rossi, non mass.; Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011, Amato, Rv. 250320-01; Sez. 2, n.



11544 del 08/02/2011, Maddii, Rv. 249887-01). Invero, l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, e anche solo di ordine morale, sociale o politico, purché comprenda anche l'utilizzazione del bene, mediante instaurazione un potere di fatto di una minima consistenza sull'immobile da parte dell'agente al fine di goderne (Sez. 6, n. 26234 del 28/03/2019, Nodalli, Rv. 276073-01).

3. Ne consegue che, essendo stato riconosciuto dalla sentenza impugnata (e, prima ancora, dalla rubrica imputativa) il carattere del tutto occasionale ed episodico dell'accesso del ricorrente nel terreno altrui, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per l'insussistenza del fatto.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così è deciso, 28/05/2026

Il Consigliere estensore  
ALESSANDRO LEOPIZZI

Il Presidente  
LUIGI AGOSTINACCHIO

